



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO, l’articolo 81, comma 3 bis del citato decreto legislativo, inserito dall’articolo 4 della legge 12 luglio 2011, n.106, di conversione del D.L.13 maggio 2011, n.70, relativo alla “Costruzione delle opere pubbliche”, che ha sottratto le spese relative al costo del lavoro del personale, insieme a quelle per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al ribasso rispetto alla base d’asta;

VISTO, in particolare, l’art.86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall’art.8 della legge n.123 del 3 agosto 2007, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO l’art.1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

VISTO l’art.1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

VISTO il decreto ministeriale 28 luglio 2010, pubblicato nel S.O. n.202 alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2010, concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo-comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” -, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010;

ESAMINATO il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo stipulato il 20 febbraio 2010 tra

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, FEDERRETI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS, nonché il CCNL del 28 maggio 2010 tra FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e UGL Terziario;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di marzo e settembre 2011;

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei sopraindicati contratti, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

ACCERTATO che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza, il terzo elemento e il premio di produttività;

DECRETA  
ART.1

Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" -, riferito ai mesi di marzo e settembre 2011, è determinato in distinte tabelle con riferimento rispettivamente alla contrattazione nazionale e a quella provinciale, limitatamente alle province nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

ART. 2

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
- c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 SET. 2011

Maurizio SACCONI

